




Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese
Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 – mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



Bellinzago Novarese, 10.03.2016

N. Reg. Ord. 25

**ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 06.02.2015, recante: “Disposizioni in materia di viabilità – Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 107, 3° comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”, con la quale si incarica lo scrivente di regolamentare la sosta dei veicoli in Via Cavour e in Piazza Monsignor Raspini, nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00, all’interno degli stalli di sosta, istituendo la limitazione di tempo rispettivamente di 60 e 90 minuti, nelle more dell’approvazione di un più organico provvedimento in materia di viabilità;

Vista l’ordinanza di questo Servizio n. 19 del 21.02.2015;

Atteso che dai sopralluoghi effettuati nel tratto di Via Cavour, compreso tra Via Vescovo Bovio e Via Botticelli, è risultata una scarsa affluenza di veicoli in sosta ad esclusione degli orari scolastici;

Considerato che tale affluenza non pare giustificare l’imposizione di limiti di tempo alla sosta dei veicoli;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

1. In Via Cavour, lato sud civici numeri pari, nel tratto compreso tra Via Vescovo Bovio e Via Botticelli, è abolita la sosta con limitazione di tempo di h. 1 (ore una) e la sosta dei veicoli potrà avvenire normalmente entro gli appositi stalli di sosta;
2. Sono da intendersi abrogate, dal momento in cui sarà divenuto esecutivo, tutte le norme in contrasto con il presente provvedimento;
3. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di rimuovere la segnaletica stradale verticale indicante la sosta con limitazione di tempo;
4. Quanto disposto nella presente ordinanza entrerà in vigore, diventando esecutivo a tutti gli effetti, dal momento in cui sarà apposta e resa manifesta la prescritta segnaletica stradale;
5. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese;

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:




Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese
Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 – mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



il Commissario della Polizia Municipale Mauro Rognoni.

A V V I S A

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, ed all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusto quanto dispone l'articolo 37 del codice.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Rognoni
Documento firmato digitalmente